

STATUTO

PETERPAN JUNIOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUONVICINO CS CONTRADA LAGO
20

Numero REA: CS - 265615

Codice fiscale: 03919420780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	RACCOLTA N. 1.158	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA	
	Art. 1= <u>Denominazione</u>	
	E' costituita, con sede nel Comune di Buonvicino (CS) , all'in-	
	dirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile, la società coope-	
	rativa a mutualità prevalente denominata: " PETERPAN JUNIOR	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ", in sigla " PETERPAN JUNIOR SOC.	
	COOP. SOCIALE ".	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali opera-	
	tive quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, fi-	
	liali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la sede	
	legale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferi-	
	mento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento	
	della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.	
	La società cooperativa è contratta a tempo indeterminato.	
	A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà esse-	
	re esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centot-	
	tanta) giorni con le modalità di cui ai presenti patti socia-	
	li.	
	- 1 -	

	Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti pat-	
	ti sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sul-	
	le cooperative, nonché le disposizioni in materia di società	
	a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si accerti altresì	
	che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un gra-	
	do di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo ammini-	
	strativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo sta-	
	tuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché	
	nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamen-	
	te sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Art. 2 - Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso la Coo-	
	perativa potrà aderire alle Associazioni Nazionali di catego-	
	ria ed ai relativi organismi periferici, provinciali o regio-	
	nali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3= <u>Scopo mutualistico</u>	
	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge	
	- 2 -	

	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata quindi secondo il prin-	
	cipio della mutualità senza fini di speculazione privata ed	
	ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori.	
	La cooperativa ha lo scopo di:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita cultu-	
	rale, nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle per-	
	sone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre	
	1991, n. 381;	
	- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'av-	
	viamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale	
	dei soci svantaggiati;	
	- realizzare la massima economicità ed efficienza della ge-	
	stione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli in-	
	vestimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai	
	soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;	
	- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute,	
	- 3 -	

	l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tra-	
	mite la gestione di servizi in collaborazione con Enti ed as-	
	sociazioni senza finalità di lucro, Enti e società pubbliche	
	e private.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	che ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-	
	le.	
	Art. 4 - <u>Oggetto sociale</u>	
	I soci della Cooperativa intendono lavorare nel campo dei ser-	
	vizi di utilità sociale in ambito nazionale e/o extranaziona-	
	le. La Cooperativa si prefigge di sviluppare all'interno di	
	questa realtà una serie di servizi differenti e complementari	
	allo scopo di:	
	1) analizzare le condizioni di vita della realtà locale, evi-	
	denziandone le situazioni di squilibrio e di emarginazione;	
	2) utilizzare i risultati di questa analisi come fonte di in-	
	formazione, dibattito e presa di coscienza fra gli appartenen-	
	ti a queste realtà locali;	
	- 4 -	

	3) animare, attraverso una programmazione partecipata e una	
	gestione dal basso, in collaborazione con gli enti e le isti-	
	tuzioni pubbliche e con le forze sociali e associative esi-	
	stenti nel territorio, quelle attività che da un lato siano	
	rispondenti ai reali bisogni della popolazione e dall'altro	
	ne favoriscano la crescita comunitaria, la riappropriazione	
	di mezzi espressivi e di comunicazione culturale, la capacità	
	di aggregazione e di intervento modificatore sulla realtà cir-	
	costante;	
	4) produrre, acquistare, vendere, distribuire e diffondere	
	pubblicazioni scritte e/o audiovisive (libri, riviste, giorna-	
	li, film, documentari, programmi radio o televisivi, o in	
	streaming via internet ecc.), incluso qualsiasi altro mezzo d	
	diffusione di notizie, suoni o immagini che la tecnica rende-	
	rà in futuro disponibile e che riguardino tematiche attinenti	
	l'oggetto sociale, nel rispetto delle norme di legge;	
	5) collegarsi, con le forme più opportune, con altre imprese,	
	anche cooperative, per approvvigionarsi a migliori	
	condizioni, delle materie prime e degli impianti necessari	
	all'esercizio delle proprie attività, o per perseguire, in	
	collaborazione con tali imprese, finalità coerenti con l'og-	
	getto sociale;	
	6) erogare prestazioni sociali, sanitarie, socio-sanitarie,	
	educative, ricreative, animative e formative, comprese: quel-	
	le di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e	
	- 5 -	

	simili o ovunque rese; le prestazioni di ricovero e cura, com-	
	presa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e	
	vitto; le prestazioni di cure termali; le prestazioni educati-	
	ve dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni	
	genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riquali-	
	ficazione e riconversione professionale, comprese le presta-	
	zioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di li-	
	bri e materiali didattici, nonché l'organizzazione di lezioni	
	relative a materie scolastiche e universitarie; le prestazio-	
	ni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo	
	per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campe-	
	stri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le	
	somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali; le presta-	
	zioni curative e prestazioni ad esse accessorie; le prestazio-	
	ni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle	
	inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumen-	
	ti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e	
	simili; le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realiz-	
	zazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o	
	alla eliminazione delle barriere architettoniche; le presta-	
	zioni e i servizi finalizzati alla fornitura di protesi e au-	
	sili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.	
	Inoltre, anche per integrare i percorsi educativi, terapeuti-	
	ci, di cura e riabilitazione degli utenti dei servizi gestiti	
	dalla Cooperativa, organizzare attività lavorative finalizza-	
	- 6 -	

	te al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli.	
	Destinatari delle prestazioni erogate dalla Cooperativa po-	
	tranno essere tutti i soggetti presenti sul territorio, di	
	volta in volta interessati, tra cui anche gli anziani ed ina-	
	bili adulti, le persone con dipendenze patologiche, i malati	
	di Aids, i disabili psicofisici, i minorenni, anche coinvolti	
	in situazioni di disadattamento e di devianza, le persone mi-	
	granti, senza fissa dimora, o richiedenti asilo, le persone	
	detenute, le donne vittime di tratta a scopo sessuale e/o la-	
	vorativo e le altre persone svantaggiate come specificate	
	all'art. 4 della Legge 381/1991 e s.m.i.. Tra le prestazioni	
	di cui sopra potranno rientrare, a titolo di esempio, la ge-	
	stione di strutture o unità di offerta quali: - Asilo nido; -	
	Centro infanzia; - Micronido; - Nido aziendale; - Nido inte-	
	grato; - Servizio ludico-ricreativo/ludoteca; - Servizio inte-	
	grativo e sperimentale per la prima infanzia; - Altri servizi	
	semiresidenziali per l'infanzia; - Scuola dell'infanzia; -	
	Scuola primaria; - Scuola secondaria di primo e secondo	
	grado; - Comunità educativa per minori; - Comunità educativa	
	diurna per minori/adolescenti; - Comunità educativa-riabilita-	
	tiva per preadolescenti/adolescenti; - Centro diurno riabili-	
	tativo per minori; - Altri servizi residenziali e semiresiden-	
	ziali per minori e giovani, anche con pronta accoglienza; -	
	Comunità educativa mamma-bambino; - Comunità di tipo familia-	
	re mamma-bambino; - Consultorio familiare e	
	- 7 -	

	materno-infantile; - Casa famiglia; - Centro diurno per perso-	
	ne con disabilità (ex CEOD); - Comunità alloggio per persone	
	con disabilità; - Comunità di tipo familiare per persone con	
	disabilità; - Comunità residenziale per persone con disabili-	
	tà; - Residenza sanitaria assistenziale per persone con disa-	
	bilità; - Centri e presidi di riabilitazione funzionale di di-	
	sabili psichici, fisici, e sensoriali; - Appartamenti protet-	
	ti o gruppi appartamento per persone con - disabilità; - Cen-	
	tro diurno per persone anziane, anche non autosufficienti; -	
	Comunità alloggio per persone anziane; - Centro di servizi	
	per persone anziane non autosufficienti; - Casa per persone	
	anziane autosufficienti o non autosufficienti; - Casa	
	albergo/mini alloggi per persone anziane; - Residenza sanita-	
	ria assistenziale (R.S.A.) per anziani (autosufficienti e non	
	autosufficienti), anche con sezioni alta protezione Alzheimer	
	o stati vegetativi permanenti; - Asilo notturno; - Struttura	
	comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale;	
	- Comunità alloggio per malati di AIDS; - Comunità alloggio	
	per malati psichiatrici; - Comunità di tipo familiare per ma-	
	lati psichiatrici; - Gruppo appartamento per malati psichia-	
	trici; - Comunità terapeutica residenziale protetta (CTRP)	
	- Centro diurno per malati psichiatrici; - Altri servizi resi-	
	denziali o semiresidenziali per la salute mentale; - Servizi	
	territoriali per persone con dipendenze patologiche; - Servi-	
	zio ambulatoriale per le dipendenze patologiche (Ser.D.); -	
	- 8 -	

	Servizio di pronta accoglienza per persone con dipendenze pa-	
	tologiche; - Servizio residenziale di base per terapia riabi-	
	litativa per persone con dipendenze patologiche; - Servizio	
	residenziale intensivo per terapia riabilitativa per persone	
	con dipendenze patologiche; - Servizio residenziale speciali-	
	stico per terapia riabilitativa per madri con dipendenze pato-	
	logiche, con figli; - Servizio residenziale specialistico per	
	terapia riabilitativa per persone minorenni con dipendenze pa-	
	tologiche; - Servizio residenziale specialistico per terapia	
	riabilitativa per persone con dipendenze patologiche anche in	
	presenza di problematiche psichiche; - Servizio semiresiden-	
	ziale per terapia riabilitativa per persone con dipendenze pa-	
	tologiche; - Servizio residenziale o semiresidenziale per ac-	
	coglienza per persone immigrate; - Servizio residenziale o se-	
	miresidenziale per accoglienza di persone senza fissa dimora,	
	poveri, emarginati; - Attività produttive finalizzate all'in-	
	serimento lavorativo di persone prese in carico nell'ambito	
	dei servizi gestiti; - Servizi di ristorazione (ristoranti,	
	bar, agriturismo e simili), anche tali da perseguire finalità	
	educative o sociali, o che prevedano impiego di prodotti del	
	commercio equo e solidale, o che valorizzino le produzioni lo-	
	cali; - Teatro, sala da concerto o altra struttura finalizza-	
	ta ad ospitare manifestazioni culturali o artistiche; - Biblio-	
	teca e archivio documentale; - Museo, pinacoteca o altra	
	struttura similare; - Orto botanico, giardino zoologico, ri-	
	- 9 -	

	serva naturale o altra struttura simile; - Palestra, campo	
	sportivo, piscina o altra struttura sportiva; - Studio di re-	
	gistrazione sonora e sale prove musicali; - Fattoria biologi-	
	ca; - Parchi tematici educativi-ricreativi; - Stabilimenti	
	balneari marittimi, lacuali e fluviali; - Altre strutture ri-	
	creative e di divertimento; - Alloggi per vacanze e altre	
	strutture per brevi soggiorni; - Aree di campeggio; - Struttu-	
	re recettive per studenti e lavoratori, con servizi accessori	
	di tipo alberghiero; - Centro per il benessere fisico, anche	
	in struttura termale; Centro di cura degli animali da compa-	
	gnia (esclusi i servizi veterinari);	
	ovvero, la gestione di servizi quali:	
	- Servizi per la tutela dei minori, quali quelli di gestione	
	delle procedure di affido familiare, o di adozione; - Servizi	
	di assistenza domiciliare, anche integrata e servizi rivolti	
	al potenziamento delle metodologie e degli strumenti che fan-	
	no leva sulla domiciliarità nella presa in carico di soggetti	
	in situazione di necessità; - Servizi per l'integrazione sco-	
	lastica e sociale di persone immigrate e attività di promozio-	
	ne della cultura della multiculturalità, della solidarietà e	
	dell'accoglienza; - Servizi integrativi dell'orario scolastico	
	Laboratori, attività teatrali, ludico-sportive in collabora-	
	zione tra le diverse agenzie educative del territorio, in pri-	
	mis la scuola; - Servizio di sostegno socio-psico-educativo	
	scolastico; Realizzazione di spazi e progetti educativi fina-	
	- 10 -	

	lizzati alla crescita consapevole dell'infanzia; - Iniziative	
	formative e di orientamento territoriali rivolte agli adole-	
	scenti; - Servizi ambulatoriali e sportelli ascolto per perso-	
	ne, anche minorenni, con problematiche di consumo di sostanze	
	psicotrope, dipendenze patologiche o altri comportamenti a ri-	
	schio; - Assistenza o sostegno educativi domiciliari/territo-	
	riali rivolti a minori o nuclei familiari; - Centro di aggre-	
	gazione; - Centro di ascolto, orientamento e "counseling" per	
	adolescenti e ragazzi; - Servizi di inserimento lavorativo in	
	apprendistato o altre forme protette di lavoro per giovani	
	problematici non rientranti nelle categorie protette; - Servi-	
	zio di trasporto di persone; - Servizio di trasporto malati	
	con autoambulanze; - Attività per la cooperazione e la solida-	
	rietà internazionale.	
	Tali attività potranno essere svolte sia direttamente, che in	
	esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genera-	
	le.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa può svolgere qualunque altra attivi-	
	tà connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-	
	tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione,	
	- 11 -	

	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa può, inoltre, accettare donazioni, assumere in-	
	teressenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre	
	imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche	
	se costituite in forma non cooperativa, e dare adesione ad al-	
	tri enti o organismi economici, morali, culturali e assisten-	
	ziali; può assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, an-	
	che con riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di al-	
	tre cooperative sociali; può usufruire della partecipazione e	
	dei contributi finanziari di Enti pubblici e privati per l'at-	
	tuazione degli scopi e delle finalità previste da tali Enti;	
	può, infine, partecipare con erogazioni liberali a tutte quel-	
	le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti	
	tra i soci e tra essi e la Cooperativa, i principi del mutuo	
	soccorso e i legami di solidarietà.	
	La Cooperativa può procedere alla costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e all'adozione di procedure di program-	
	mazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La Cooperativa può ricevere versamenti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. In particola-	
	- 12 -	

	re, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale, a	
	copertura di perdite, o finanziamenti con diritto alla resti-	
	tuzione. I finanziamenti con diritto alla restituzione della	
	somma versata possono essere effettuati a favore della Coope-	
	rativa dai soci che risultano iscritti nel libro soci da alme-	
	no novanta giorni. La Cooperativa può emettere obbligazioni	
	ed altri strumenti finanziari nei limiti consentiti dalle leg-	
	gi vigenti.	
	La Cooperativa può partecipare a bandi di finanziamento pub-	
	blico aventi portata nazionale e non.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - <u>Soci ordinari</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto del-	
	la cooperativa o che comunque possano contribuire al raggiun-	
	gimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione de-	
	ve essere coerente con la capacità economica della cooperati-	
	- 13 -	

	va di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effetti-	
	va concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Art. 6 - <u>Categoria speciale di soci</u>	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che	
	in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) che	
	- 14 -	

	precede, devono tuttavia completare la loro formazione o ef-	
	fettuare in modo graduale il proprio inserimento nella coope-	
	rativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamen-	
	to in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rap-	
	porto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10	
	(dieci) del Presente statuto, il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di alme-	
	no tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	(undici) del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	- 15 -	

	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	- 16 -	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della cooperativa e di non partecipare a società che	
	operino in concorrenza con la cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad eu-	
	ro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore ai limiti	
	di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i	
	presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	(cinque) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indi-	
	cati dal medesimo art. 5 (cinque), delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-	
	listico e con l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamen-	
	to del capitale secondo le modalità e nei termini definiti	
	dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo ammi-	
	nistrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	- 17 -	

	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha	
	presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - <u>Obblighi e diritti del socio</u>	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	
	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	- 18 -	

	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attivi-	
	tà svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuare con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relati-	
	vi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-	
	zioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 9 - <u>Perdita della qualità di socio</u>	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 10 - <u>Recesso del socio</u>	
	- 19 -	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo am-	
	ministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione nelle forme consentite dalla normati-	
	va vigente.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	- 20 -	

	confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti so-	
	ciali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmen-	
	te adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'orga-	
	no amministrativo di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al	
	versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di	
	somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che pre-	
	sti la propria opera presso imprese private o pubbliche, sen-	
	za l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia	
	alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-	
	que, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate	
	nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 del-	
	- 21 -	

	la legge 142/01;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievole-	
	li per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'ogget-	
	to sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle de-	
	liberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo	
	comma, nonché nei confronti del socio che venga condannato	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità,	
	non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi	
	ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione nel-	
	le forme consentite dalla normativa vigente.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	- 22 -	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso della quota interamente liberata, eventualmente rivalu-	
	tata ai sensi del successivo articolo 19, lettera c), la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio	
	a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può es-	
	sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi lega-	
	li, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici).	
	- 23 -	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - <u>Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-</u>	
	<u>sponsabilità dei soci cessati</u>	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera-	
	zione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	- 24 -	

	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Art. 16 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regola-	
	mento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà es-	
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	- 25 -	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità de-	
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed	
	il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito rego-	
	lamento, i quali in via generale debbono considerare la retri-	
	buzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professiona-	
	le.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 - <u>Elementi costitutivi</u>	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 50,00 (cin-	
	quanta virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8 (otto);	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	- 26 -	

	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperato-	
	ri né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Art. 18 - <u>Vincoli sulle quote e loro alienazione</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente articolo 7 (set-	
	te), controfirmate per conferma ed accettazione dal potenzia-	
	le acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o ne-	
	ga l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	
	decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	previsti dall'articolo 5 (cinque).	
	- 27 -	

	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-	
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-	
	santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-	
	vi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione nelle forme consentite dalla normativa	
	vigente.	
	Art. 19 - <u>Bilancio di esercizio</u>	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilar-	
	si in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	- 28 -	

	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisi-	
	ti della mutualità prevalente;	
	e) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della leg-	
	ge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	16 (sedici), è consentita solo una volta effettuate le desti-	
	nazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 - <u>Assemblea</u>	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domici-	
	lio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente	
	- 29 -	

	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti o informati della riunione tutti i membri dell'Orga-	
	no Amministrativo, il revisore ed i sindaci effettivi, se no-	
	minati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 21 - <u>Deliberazioni</u>	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	2) nomina l'organo amministrativo, procede alla eventuale no-	
	mina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere ai mem-	
	bri dell'Organo Amministrativo, al revisore ed ai sindaci, se	
	nominati, e delibera sulla loro responsabilità;	
	4) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei pre-	
	senti patti sociali;	
	5) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	- 30 -	

	della liquidazione;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 19 (diciannove).	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione facendone domanda scritta all'Organo	
	Amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	dei verbali assemblee.	
	Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	- 31 -	

	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società,	
	tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni	
	devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 23 - <u>Votazioni</u>	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 - <u>Voto</u>	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante	
	delega scritta che deve esser conservata dalla società, sol-	
	tanto da altro socio avente diritto al voto che non sia il	
	- 32 -	

	Presidente del Consiglio di Amministrazione, revisore, sinda-	
	co o dipendente della società, per	
	come disposto dall'articolo 2372 c.c..	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ulti-	
	mo dal Vice Presidente; in caso di loro assenza o	
	impedimento, dalla persona designata dall'assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 26 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre a cinque membri, secondo il numero de-	
	terminato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser-	
	- 33 -	

	cizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche estraneo al consiglio	
	stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spe-	
	dire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consi-	
	glio, del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico o, in caso di	
	urgenza, con telegramma, telefax, o messaggi di posta elettro-	
	nica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dal vicepresidente oppure	
	- 34 -	

	dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto com-	
	patibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto	
	nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministra-	
	zione vale il disposto dell'art. 2386 c.c..	
	- 35 -	

	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone	
	i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimen-	
	to di determinati atti o categorie di atti.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può de-	
	legare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente	
	ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente,	
	ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attri-	
	buiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri ad es-	
	si attribuiti, agli amministratori delegati.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni di ufficio.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministrato-	
	ri, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risolu-	
	- 36 -	

	zione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	Art. 27 - Collegio Sindacale/Revisore	
	Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti	
	sono obbligatori verificandosi le condizioni poste dalla leg-	
	ge vigente e viene esercitato in osservanza delle disposizio-	
	ni normative.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 28 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 29 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguen-	
	te ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	19, lett. c);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 30 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	- 37 -	

39 di 40

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Cetraro, lì 22 maggio 2024.
Firmato digitalmente: GIUSEPPE IZZO Notaio
Esente da bollo ai sensi di legge.